



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 3 – OGGETTO E OBIETTIVI.....	4
ARTICOLO 4 – AMBITI DI UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO .....	4
ARTICOLO 5 – ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO .....	5
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO .....	6
ARTICOLO 7 – STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI .....	7
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ .....	8
ARTICOLO 9 – RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE.....	9
ARTICOLO 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO.....	9
ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	10
ARTICOLO 12 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO.....	10
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI .....	10
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE.....	11

## **ARTICOLO 1 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il Comune di Possagno riconosce, valorizza e promuove il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, di solidarietà, di pluralismo e di contributo costruttivo della collettività allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale e alla costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Il presente Regolamento viene emanato nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare: art. 118 della Costituzione; art. 8 D.Lgs n. 267/2000; D.Lgs. n. 33/2013.
3. Il presente Regolamento, coerentemente alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale, istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato Civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini e si pone come strumento dedicato alle procedure di partecipazione e consultazione e finalizzato a delinearne il contesto locale e a favorire l'inclusione dei Cittadini all'interno dei processi partecipativi.

## **ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

1. Il volontariato civico viene definito come quell'insieme di attività prestate liberamente e personalmente dai singoli cittadini in forma spontanea, gratuita e quindi esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale e per i soli fini di solidarietà e impegno civile a beneficio della comunità.
2. Il volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività e persegue le seguenti finalità:
  - realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi;
  - sviluppare la coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale e attore dello sviluppo locale;
  - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.
3. Il presente regolamento si pone lo scopo, nell'ambito di un welfare per la creazione di valore sociale e per il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra il Comune e la collettività, di stimolare in particolar modo le capacità e la partecipazione all'attività di volontariato di persone appartenenti ad alcune fasce di popolazione a maggior rischio di emarginazione sociale e che, attraverso misure di sostegno al reddito, beneficiano dell'assistenza di servizi sociali al fine di valorizzarne il ruolo nella comunità.
4. Il Comune, per favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini ed il rafforzamento del rapporto di reciprocità tra individui e contesto sociale, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.
5. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente della Amministrazione. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO E OBIETTIVI**

1. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli e/o provenienti dall'Amministrazione comunale.
2. È istituito presso l'Ufficio dei Servizi Sociali un Albo dei volontari che vogliono collaborare attivamente con il Comune, come disciplinato all'art. 5 del presente Regolamento. In tale Albo verranno iscritti coloro che vorranno collaborare per fornire alla collettività un supporto alle attività sociali, culturali, sportive, ricreative, manutentive e tutte quelle indicate all'articolo 4 del presente regolamento.
3. Le attività che l'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
  - favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
  - prevenire l'insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione;
  - offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza;
  - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
  - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

### **ARTICOLO 4 – AMBITI DI UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 2 sono indicativamente individuate fra i seguenti ambiti di intervento:

#### Ambito Sociale-Scolastico-Culturale-Sportivo-Ricreativo:

- assistenza e trasporto di persone con mobilità ridotta per motivi socio-sanitari;
- assistenza ad anziani, portatori di handicap, alle categorie emarginate in ausilio al personale dipendente;
- attività di supporto alle famiglie immigrate;
- collaborazione a progetti di formazione e sostegno a favore dei minori e a qualsiasi altro progetto predisposto dai vari servizi comunali;
- collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale o da questa promosse;
- accompagnamento degli alunni a scuola, vigilanza e assistenza nell'attraversamento pedonale, vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale al fine di tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita dalle scuole;
- assistenza agli alunni nello studio;
- assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;

- realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
- supporto all'organizzazione e gestione di attività, eventi o corsi culturali, sociali, scolastici, sportivi, ricreativi e di rappresentazioni teatrali e musicali;
- assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
- assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- attività di supporto a uffici e servizi comunali.

#### Ambito Tecnico-Patrimonio-Ambiente

- lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici e del patrimonio comunale;
  - manutenzione del verde pubblico e di aree verdi annesse agli edifici pubblici;
  - vigilanza, monitoraggio delle aree pubbliche e dell'ambiente;
  - pulizia di strade, piazze, marciapiedi, fossati e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
  - spalatura neve e spargimento sale antighiaccio;
2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento. Per determinate attività possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali.
  3. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito "Albo dei volontari".

### **ARTICOLO 5 – ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO**

1. Per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui al presente regolamento è istituito l'Albo del Volontariato Civico, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 4.
2. L'Albo si considera di natura aperta alle successive richieste da parte di altri cittadini e non è soggetto a scadenze prefissate. È destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa.
3. L'Ufficio Servizi Sociali provvede a rendere noto l'Albo a tutti gli uffici comunali potenzialmente interessati, al fine di consentire loro di individuare i volontari da utilizzare per le proprie attività. L'Ufficio tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici interessati abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro impieghi.
4. Il Servizio Sociale promuove, anche in collaborazione con le diverse agenzie formative del territorio, percorsi formativi per i volontari iscritti all'Albo sui temi generali del volontariato e della cittadinanza attiva.

### **ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO**

1. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Albo comunale del Volontariato Civico, redatta secondo il modello allegato al presente regolamento (**Allegato A**).

2. La domanda di partecipazione, contenente l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del conseguimento delle finalità previste dal regolamento, ai sensi del GDPR 2016/679, va firmata per esteso e in originale. La firma non è soggetta ad autenticazione.
3. Alla domanda va allegata:
  - copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; il cittadino non comunitario deve allegare altresì copia del permesso di soggiorno;
4. Nella domanda sono indicati i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, la/le attività che sarebbe disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile e le modalità di esercizio del servizio.
5. I cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - età non inferiore ad anni 18;
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività prevista; a tal fine potrà essere richiesta la presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle prestazioni.
  - per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno e adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, non essere stato destituito e dispensato dall'impiego, ovvero non essere stato licenziato da pubblica amministrazione;
  - non essere sottoposto a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno con le seguenti modalità:
  - a) a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Possagno negli orari di apertura dell'ufficio al pubblico;
  - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere indicato il nominativo, il recapito del mittente e l'oggetto "Domanda di partecipazione per l'ammissione al servizio di volontariato".
  - c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo "comune.possagno.tv@pecveneto.it", con oggetto: "Domanda di partecipazione per l'ammissione al servizio di volontariato".
7. Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile preposto all'Albo.
8. Le domande di partecipazione sono ritenute ammissibili e valutabili se:
  - presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento al presente articolo 6, comma 4;
  - debitamente sottoscritte e complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste presente articolo 6.

È prevista la regolarizzazione delle domande incomplete delle dichiarazioni e della documentazione richiesta.
9. Il Responsabile del servizio comunale, presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera, può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
10. I volontari inseriti nell'Albo vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi,

tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e delle pregresse esperienze personali.

11. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
12. Prima di avviare l'attività può essere previsto un breve momento di formazione specifica da parte del Responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie per il buon fine del servizio.

## **ARTICOLO 7 – STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI**

1. Le attività di volontariato sono prestate in forma volontaria e gratuita, essendo esclusa ogni forma di retribuzione, e devono rivestire il carattere della occasionalità e mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato da nessun obbligo di prestazioni lavorative, né ad orari fissi nelle prestazioni.
2. L'attività di volontariato pertanto non potrà mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né può essere considerato titolo per l'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, né valere quale titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'attività di pubblica utilità è prestata dal volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici.
4. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti nella dotazione organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti.
5. L'Ente provvede alle coperture assicurative dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e per responsabilità civile verso terzi senza nessun onere a carico dei volontari. Si precisa che le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.
6. I volontari che collaborano con l'Ente rispondono direttamente e personalmente degli eventuali danni, non coperti dalle polizze assicurative, cagionati con dolo o con colpa a persone o cose nell'esercizio della propria attività, risultando l'Ente esonerato da ogni responsabilità a riguardo.
7. L'Ente nei confronti del Volontariato Civico attivo è tenuto a tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Il Responsabile del servizio competente presso il quale il volontario presta la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività che dovrà svolgere.
9. Il Comune si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

## **ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso l'utenza. I volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e le tempistiche in relazione all'evasione dell'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

2. Ciascun volontario è personalmente responsabile per qualsiasi condotta avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, risultando l'Ente manlevato da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario stesso.
3. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
4. In particolare, ai Responsabili dei Servizi comunali interessati compete:
  - a. accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psicofisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
  - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - c. verificare i risultati delle attività concordate anche attraverso eventuali incontri periodici;
  - d. se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. All'inizio della collaborazione, il Responsabile comunale del servizio di riferimento predisponde, di comune accordo con il volontario, un programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
6. Il Responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
  - da esse possa derivare un danno a persone o cose;
  - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
  - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
7. L'Amministrazione può richiedere ai volontari l'utilizzo di appositi cartellini identificativi che, portati in modo ben visibile, consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.
8. Il Comune, laddove necessario, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione e sotto la propria responsabilità. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività da svolgere.
9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.
10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
11. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo l'ufficio comunale competente è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
12. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da



quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

13. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche.

## **ARTICOLO 9 – RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE**

1. Per i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti può essere ammesso il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata e previa autorizzazione del Responsabile comunale del singolo progetto.
2. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile del servizio comunale.

## **ARTICOLO 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO**

1. Ogni volontario è tenuto a svolgere correttamente, con coscienza, diligenza e buon senso, e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del servizio competente le attività di pubblica utilità assegnate nei confronti dell'utenza.
2. Nell'espletamento della propria attività i volontari sono tenuti al rispetto delle normative concernenti il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù della opera svolta. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ufficio di competenza la propria assenza o impedimento a svolgere l'attività affidata.
4. Il volontario si impegna a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo.
5. Il volontario è tenuto ad utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica vigente e quant'altro fornito in comodato d'uso gratuito per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario correttamente e con la massima cura e attenzione fino alla loro riconsegna. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

## **ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Saranno a carico del Comune:
  - la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività dei volontari, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - l'attivazione delle coperture assicurative a favore dei volontari civili;
  - la fornitura di specifico vestiario, attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti) e di attrezzi di lavoro;
  - l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari e prima dell'inizio dell'attività;
  - l'eventuale fornitura del tesserino di riconoscimento.

## **ARTICOLO 12 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO**

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta dal Responsabile preposto alla sua tenuta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone comunicazione al responsabile del servizio comunale competente con un preavviso di almeno 30 giorni;
  - qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato; in tal caso la cancellazione avverrà d'ufficio;
  - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, in base a dettagliata relazione scritta da parte del responsabile d' Area al quale il volontario è stato assegnato;
  - a seguito di revoca dell'Ente per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), in base a dettagliata relazione scritta da parte del responsabile d' Area al quale il volontario è stato assegnato, senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La volontà di svolgere l'attività di volontariato civico implica l'accettazione di tutte le norme previste nel presente Regolamento e nei servizi dell'Ente.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati personali forniti dalle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Possagno, titolare del trattamento, unicamente per le finalità del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione.